Reg. Sent. 893/2025

Depositata il 03.07.2025

n. 453/24 R.G. Tribunale

n. 1316/24 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 28/05/2025, ha pronunciato, con la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M. M., nato a (...) in data (...), residente in (...) alla Via (...) ed elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso lo studio del difensore di fiducia;

DETENUTO PER ALTRO / PRESENTE

Difensore di fiducia: Avv.to G. T. del Foro di Teramo

IMPUTATO:

1) Del reato p. e p. dagli artt. 81 comma 2 337, c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in occasione di un intervento operato da parte dei pubblici ufficiali di P.G. Sov. P. A. e A.C.C. M. M. ed Ag. F. F. (appartenenti alla Squadra Volante della Questura di Pescara) su segnalazione proveniente dal Pronto Soccorso dell'ospedale "Santo Spirito" di Pescara dove il medesimo armato di coltello pretendeva di essere ricoverato nel reparto di psichiatria minacciando in caso contrario di compiere atti di autolesionismo , si opponeva agli accertamenti di rito ed al tentativo di disarmo, scalciando gli operatori e divincolandosi energicamente dalla loro presa.

In Pescara, il 27 marzo 2024

b) del reato p. e p. dagli artt. 4 l. n. 110/1975 perché portava fuori dalla propria abitazione un coltello pieghevole con lama di cm 7 senza giustificato motivo utilizzandolo in occasione della condotta meglio descritta al capo 1).

In Pescara, il 27 marzo 2024

c) del reato p. e p. dagli artt. 340 c.p. perché, attraverso la condotta meglio descritta al capo 1) e segnatamente, pretendendo per ore di essere ricoverato nel reparto di psichiatria in ragione di carenza di fissa dimora e di redditi e minacciando in caso contrario di compiere atti di autolesionismo, turbava il pubblico servizio reso dal Pronto Soccorso dell'ospedale "Santo Spirito" di Pescara e dal Reparto di Psichiatria.
In Pescara, il 27 marzo 2024

Conclusioni delle parti:

P.M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;
Avv.to C. B., ex art. 97 comma I, per l'imputato M. M.;
Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 27.03.2024, gli agenti procedevano all'arresto in flagranza di reato di M. M. per le condotte descritte in epigrafe.
Convalidato il provvedimento restrittivo, si disponeva la celebrazione del giudizio direttissimo ed il difensore chiedeva termini a difesa; all'udienza del 28/05/2025, all'esito dell'istruttoria e della discussione, le parti concludevano come da verbale.
Osserva il Giudicante che, alla luce di tutte le risultanze probatorie legittimamente utilizzabili per la decisione, risulta incontestabilmente dimostrata la penale responsabilità del prevenuto per i reati contestatigli, uniti sotto il vincolo della continuazione.
Occorre premettere che la vicenda può essere compiutamente ricostruita attraverso l'esame dell'unico teste escusso all'udienza dell'1.04.2025: l'agente M. M., intervenuto con i colleghi presso l'ospedale civico di Pescara, così ha descritto la condotta del prevenuto e gli accertamenti effettuati.
In data 27 marzo 2024, su richiesta e segnalazione proveniente dal locale pronto soccorso, gli agenti in servizio si recavano presso il nosocomio in quanto era stato segnalata la presenza di un soggetto, già noto alle forze dell'ordine per numerosi episodi analoghi, che pretendeva con

atteggiamento aggressivo di essere ricoverato nel reparto di psichiatria. Al diniego del medico specialista per la carenza dei presupposti necessari al ricovero, il prevenuto estraeva un coltello e minacciava di porre in essere atti autolesionismo e atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari presenti. Invitato più volte alla calma, dapprima il M. sembrava acquietarsi, ma quando il medico specialista ribadiva il diniego del ricovero da lui richiesto estraeva nuovamente il coltello brandendolo verso il collo del sanitario; a quel punto gli agenti, allarmati dalla situazione, disarmavano l'uomo immobilizzandolo assicurando le mani con le manette di sicurezza, riuscendo nell'impresa nonostante il prevenuto scalciasse e si opponesse al loro intervento con violenza, per poi accompagnarlo in Questura e procedere con i conseguenti adempimenti di rito. Il teste aggiungeva, infine, che le azioni del M. all'interno del pronto soccorso di Pescara avevano di fatto bloccato e reso impossibile il normale svolgimento delle attività all'interno del triage, avendo turbato il pubblico servizio reso dal pronto soccorso dell'ospedale "Santo Spirito" di Pescara già dal pomeriggio.

Ricostruiti i fatti nei termini che precedono, deve ritenersi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di M. M. per i reati di cui agli artt. 337 c.p., 4 legge n. 110/1975 e 340 c.p.;

La condotta richiamata al capo a), realizzata dal prevenuto nei confronti degli agenti, è consistita in un atteggiamento minaccioso e violento realizzato nei confronti dei soggetti delle forze dell'ordine che in quel momento erano intenti a compiere un atto del proprio ufficio, integrando in questo modo il reato di cui all'art. 337 c.p.

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (Cfr. Cass. Sez. VI n. 5459/20: fattispecie relativa a un imputato che aveva tentato di fuggire durante un controllo dei Carabinieri, rivolgendo inoltre ai predetti delle minacce di morte per indurli a lasciarlo andare e cercando di forzare con la propria auto il posto di blocco).

Con detto reato, inoltre, concorre la condotta posta in essere nel capo b), in quanto il prevenuto, nella circostanza di fatto di cui al capo a), veniva sorpreso, fuori dalla sua

abitazione e senza alcuna giustificazione, in possesso di un coltello pieghevole con lama di cm 7.

In tema di giustificato motivo in relazione alla fattispecie in esame, è opportuno ricordare l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale "il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui all'art. 4 della L. n. 110/75 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alla modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto."

La Corte ha osservato inoltre che "il giustificato motivo rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti" (Cfr Cass. Pen. n 10691/22 Sez. V).

Nella vicenda in esame, l'assenza di giustificazione appare evidente, atteso che il M. portava l'arnese al di fuori della sua abitazione senza giustificato motivo, atteso che lo deteneva all'interno del pronto soccorso dell'ospedale "Santo Spirito" di Pescara e lo utilizzava per minacciare atti di autolesionismo e atti di violenza verso gli operatori sanitari presenti,

Infine, con i reati di cui al capo a) e capo b) concorre altresì la condotta posta in essere nel capo c), in quanto il prevenuto, nella circostanza di fatto di cui ai capi precedenti, ossia pretendendo per ore di essere ricoverato nel reparto di psichiatria e minacciando in, caso contrario, di compiere atti di autolesionismo, turbava il pubblico servizio reso dal pronto soccorso dell'ospedale "Santo Spirito" di Pescara e dal Reparto di psichiatria, bloccando di fatto e rendendo impossibile il normale svolgimento delle attività all'interno del triage.

I reati, infine, sono stati consumati in un unico contesto spazio-temporale, e quindi, evidentemente, in esecuzione del medesimo disegno criminoso: deve quindi trovare applicazione la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 81 cpv. c.p. e le condotte vanno riunite sotto il vincolo della continuazione.

La sussistenza di numerosi precedenti penali, anche specifici, è di ostacolo alla concessione di qualsivoglia beneficio di legge ed impone l'applicazione della recidiva correttamente contestata: la condotta di reato conferma l'inclinazione delinquenziale del prevenuto e la sua incapacità di autocontrollo espresse dai precedenti iscritti nel certificato penale.

Fatte queste premesse, tenuto conto dei parametri di cui all'art 133 c.p, appare conforme a giustizia applicare a M. P. la pena di anni uno di reclusione (pena base del reato più grave mesi otto di reclusione; aumentata per l'applicazione della contestata recidiva a mesi dieci di reclusione; ulteriormente aumentata per la continuazione a mesi dieci ri reclusione), a cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Il coltello in giudiziale sequestro deve essere confiscato e distrutto.

Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara – in composizione Monocratica -, visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara M. M. colpevole dei reati lui ascritti e, applicata la recidiva contestata ed unite le condotte sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Confisca e distruzione del coltello in giudiziale sequestro.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara, 28/05/2025

Il Giudice

Dott. Nicola Colantonio